

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca. Atto n. 156 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	121
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009. Atto n. 163 (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	112
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	127
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	116
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	130
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	133
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nomina n. 53 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
AVVERTENZA	120

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca.

Atto n. 156.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in oggetto (*vedi allegato 1*).

Giovanni Battista BACHELET (PD), pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sulla proposta di parere presentata, riterrebbe innanzitutto opportuno sopprimere l'osservazione di cui alla lettera *f*), in quanto non corrisponde al vero che l'onere della logistica è sostenuto dall'ENEA, dato che è invece un consorzio di soggetti che si occupa di svolgere tale compito e in quanto la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9 prevede solo una facoltà e non un obbligo. Riterrebbe inoltre opportuno trasformare l'osservazione di cui alla lettera *g*) in condizione, in quanto la materia dell'INVALSI è estranea alla delega e in ogni caso da notizie in suo possesso sembra che sia in fase di preparazione un decreto di riordino dell'ente in questione. Pur condividendo infine la parte delle premesse del parere nella quale si sottolinea che «vanno salvaguardate, ove presenti le forme preesistenti e funzionanti delle rappresentanze della comunità scientifica nella guida degli enti», ritiene che tale parte vada integrata con un riferimento specifico all'attuale *governance* dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), che costituisce, a suo parere, uno degli esempi concreti più importanti che confermano tale assunto.

Luigi NICOLAIS (PD), ringraziando il relatore per il lavoro di sintesi svolto, riterrebbe opportuno sopprimere l'osservazione di cui alla lettera *f*), in quanto il CNR può sicuramente svolgere in modo egregio il compito finora svolto dall'ENEA con riferimento alle attività polari. Per quanto riguarda invece la *governance* dell'INFN, giudica opportuno evitare un riferimento specifico alla stesa nelle premesse del parere, in quanto la formulazione più generale consente di comprendere non solo la positiva esperienza di tale ente ma anche quelle di altri enti.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) ricorda innanzitutto che il Parlamento aveva de-

legato nel 2007 il Governo a riordinare gli enti per rendere più flessibile e autonomo il sistema senza aggravii di spesa e che il termine per l'esercizio della delega è scaduto nel mese di aprile 2009. Rileva al riguardo che la riapertura del termine, inserita a sorpresa con un emendamento del relatore ad un disegno di legge sulla semplificazione e competitività non ha consentito un coinvolgimento delle Commissioni di merito né un adeguato esame del testo. Evidenzia al riguardo che lo schema di decreto delegato interviene in un quadro politico diverso da quello in cui fu approvata la legge delega (Governo Prodi) il testo: le priorità sono altre e si registra una grave crisi cui far fronte. In questo contesto non è percorribile una riforma che comporta ingenti oneri di implementazione, che non ha copertura e che dovrà operare in corrispondenza di tagli. Il risultato probabile sarà di minor efficienza, blocco delle attività per due anni, probabile difficoltà del sistema anche a pagare gli stipendi. Nello specifico sul piano tecnico, rileva che il comma 7 dell'articolo 1 della legge delega, n.165 del 2007, impone che dall'attuazione delle norme di ciascun decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge delega precisa che ciascuno schema di decreto legislativo trasmesso al Parlamento debba essere corredato da una relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute. Osserva che nella relazione tecnica di cui è corredato lo schema di decreto non sono in alcun modo valutati gli effetti finanziari delle disposizioni, misure che peraltro comportano uno stravolgimento degli ordinamenti di enti molto complessi. Nella relazione non si valutano, a suo giudizio, gli effetti di circa un anno di incertezza e di attività per riscrivere l'intero apparato di norme, statuti di organizzazione e regolamenti di contabilità e del personale, e rinominare i vertici di un complesso di 12 enti nazionali, escluso l'INVALSI, il cui valore è stimabile in circa 2.5/3 miliardi di euro circa, così stimabili in via approssimativa considerato di cui 1.8 miliardi di

euro di trasferimento ordinario e 1.2 miliardi di euro reperiti da risorse pubbliche nazionali, regionali e UE e da privati, con oltre 20 mila addetti. Ritiene inoltre che si arrivi poi al paradosso di sostenere che a fronte dello stravolgimento ordinamentale degli enti si possano realizzare economie di spesa (in linea con quanto richiesto dalla delega) documentando analiticamente il risparmio dell'iperbolica cifra di poco più di 473 mila euro per la riduzione dei componenti degli organi di vertice indicati analiticamente nella tabella sui risparmi presunti. Cita come esempio il principale ente italiano il CNR e i dati pubblicati su Internet relativi al consuntivo 2008. Per quel concerne il merito del provvedimento, segnala innanzitutto che la tempistica è poco chiara. Infatti, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 la missione degli Enti è indicata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con i ministri eventualmente interessati. Non sono però stabiliti tempi certi per il decreto del Ministro anche se, dovendo gli statuti specificare ed articolare la missione, ed essendo previsto un termine di 6 mesi, come prevede lo stesso comma, per l'approvazione degli Statuti, per coerenza andrebbe indicato entro che termine il Ministro deve fare i decreti di cui all'articolo 2 comma 2, massimo 40 giorni. Altrimenti per gli Enti potrebbero restare tempi troppo stretti per fare gli Statuti.

Appare, inoltre, riduttivo attribuire al Ministro dell'Università e della Ricerca il compito di definire la missione degli Enti come previsto dall'articolo 2 comma 2. La legge delega peraltro precisa che «è responsabilità del Governo» indicare la missione nel Programma Nazionale della Ricerca – PNR. Sottolinea al riguardo che Il PNR ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 204 del 1998 è redatto sulla base del DPEF» risponde quindi ad obiettivi di Governo. Anche se la legge prevede che sia il Ministro dell'Università e della Ricerca a predisporre il PNR la legge precisa anche che il Ministro debba agire con il concorso degli altri ministeri e tenuto conto delle attività regionali. Inoltre

il PNR è approvato dal CIPE. Rileva, pertanto che il decreto delegato presenta un eccesso di delega nella parte in cui attribuisce una competenza del Governo al Ministro, eventualmente di concerto con altri ministri interessati. Per quel che riguarda la procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti, rileva che l'articolo 7 non è conforme alla lettera b del comma 1 articolo 1 della legge delega. Non viene richiamata la procedura prevista dall'articolo 6 commi 9 e 10 della legge n. 168 del 1989. Non vengono coordinate le disposizioni, non è previsto il caso in cui gli enti non intendano conformarsi alle prescrizioni di legittimità e di merito del Ministero. Rimarca inoltre che l'articolo 8 prevede al comma 2 il limite del doppio mandato ovvero una sola possibile conferma per i componenti di consigli di amministrazione. Per coerenza occorre precisare che si tiene conto anche dei mandati precedenti per evitare che componenti dei Consigli e Presidenti che hanno già fatto due mandati, pari a 8 anni, possano azzerare la loro posizione con il riordino e farne altri due, arrivando a 16 anni. Per quel che riguarda il CNR, ricorda che l'articolo 9 comma 2 prevede delle disposizioni organizzative per il CNR ambigue. A suo giudizio, la loro formulazione deve essere chiara e valorizzare l'impianto della riforma del 2003 che ha dato evidenti segni di validità per l'impostazione strategica basata sui dipartimenti. Appare inoltre, a suo avviso, incomprensibile che procedendo ad un riordino dopo anni di instabilità normativa si possa solo concepire la frase indicata nel comma 3 dell'Articolo 9 «In attesa di una riforma organica dell'ASI». Si chiede infatti quando avverrà questa riforma e in quale parte della delega è dato mandato al Governo di introdurre norme transitorie in attesa di ulteriori riforme. È necessario a suo parere un chiarimento da parte del Ministro al riguardo. Rileva inoltre che come evidenziato dai relatori sia al Senato sia alla Camera, lo schema di decreto legislativo pretende di disciplinare con le stesse regole realtà eterogenee per dimensioni e tipi di attività: il CNR con 8236

dependenti segue le stesse regole dell'Istituto di Studi germanici che ha 5 dipendenti. Inoltre, il limite di sette componenti per i Consigli scientifici, organi consultivi valevole per tutti gli enti appare irrazionale.

Evidenzia infatti che un ente come il CNR che ha settori che vanno dalle nanotecnologie, alla biomedicina abbracciando le scienze economiche, giuridiche, sociali l'archeologia ecc. non può avere un organo consultivo sui programmi di 7 componenti — oggi sono 20 —, mentre diverso discorso può essere fatto invece per l'Istituto Nazionale di Astrofisica o l'Istituto Nazionale di fisica nucleare che operano in settori più definiti. Rileva inoltre che se i Consigli scientifici sono considerati inutili vanno eliminati altrimenti devono avere una composizione coerente con la funzione che sono chiamati ad espletare. Rileva inoltre che ci sono voluti anni per avvicinare il mondo produttivo agli enti pubblici nazionali di ricerca. Nel 1997 la delega Bassanini indicava l'esigenza di inserire nei vertici degli enti rappresentanti del mondo produttivo. Ad esempio nel 2003 la nuova riforma introduceva nel CDA del CNR un rappresentante di Confindustria, uno di Unioncamere, uno della Conferenza Stato Regioni e uno della CRUI assicurando un collegamento tra mondo produttivo dell'industria e delle PMI dell'Università e con il sistema delle autonomie. Rileva che si torna adesso indietro per risparmiare 80 mila euro su un bilancio di un miliardo di euro e si rinuncia alla presenza di Confindustria, Unioncamere e Conferenza Stato-Regioni. Rileva inoltre che la nomina dei Presidenti degli Enti nazionali con decreto ministeriale senza il parere della Commissioni parlamentari non è prevista dalla legge delega che precisa che le nomine sono governative e che i comitati di selezione sono nominati « dal Governo ». In assenza di una legittimazione specifica in tal senso nella legge delega appare ancora più evidente che il comma 5 dell'articolo 11 viola vigenti norme ordinamentali, quali l'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 e l'articolo 1 della legge n. 13 del

1991. Oggi la nomina del Presidente è deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della ricerca. Sulla deliberazione preliminare viene attivato il controllo parlamentare attraverso un parere delle commissioni parlamentari, a valle del parere il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva la nomina del Presidente che viene effettuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Rileva peraltro che negli articoli 8 e 11 dello schema invece i Presidenti sono nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto in una terna selezionata da un Comitato di selezione nominato sempre dal Ministro: il Parlamento riceve solo una comunicazione sulla nomina. Sottolinea inoltre che la riforma dell'INVALSI è estranea alla delega. Appare, a suo giudizio, censurabile il fatto che esercitando una delega relativa agli enti di ricerca vigilati dal Ministro dell'Università e della Ricerca si sia estesa l'applicazione agli Enti del settore dell'istruzione estranei alla legge delega, anche se l'attuale assetto dei Ministeri li riconduce sotto la responsabilità di un unico Ministro. Aggiunge, quindi, che è pericoloso riformare gli enti di ricerca senza un progetto o una strategia. La strategia comunicativa del fare a tutti i costi utilizzando come slogan luoghi comuni è una pericolosa china da cui è meglio uscire. Dal 1997 ad oggi il sistema della ricerca è stato interessato da due riforme legislative 1998/1999, 2003/2005 e in meno di un decennio si avvia la terza rivoluzione ma manca un progetto. Dal 2007 ad oggi non è stato fatto il Programma Nazionale della Ricerca violando tanto le norme nazionali quanto quelle comunitarie. Ricorda in particolare che l'ultimo Programma nazionale della ricerca, 2005-2007, strumento che definisce la politica nazionale del settore, articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 204/1998, è stato approvato dal CIPE nel 2005 ed è scaduto nel 2007. Rileva altresì che oggi si hanno incerte notizie su un programma in fase di definizione 2009-2013, già anticipato dal Ministro alla giornata della ri-

cerca di Confindustria e all'Accademia dei Lincei; un PNR che non sembra rispondere ai requisiti di legge se non altro perché prevede un programma quinquennale e non triennale come dice la legge. Oltretutto non si conosce lo stadio del complesso iter procedurale previsto dal decreto legislativo n. 204 del 1998. In conclusione, rileva che si registrano ritardi su questioni di grande rilievo quali: l'utilizzo effettivo degli oltre 6 miliardi di euro stanziati per il PON ricerca e competitività finanziato con fondi dell'Unione europea, che rischiano di andare in perenzione; la distribuzione agli enti del finanziamento ordinario in competenza 2009. A tutt'oggi non è stato presentato lo schema di decreto di riparto a questa Commissione. Per questo, a suo parere, l'attenzione del Parlamento dovrebbe concentrarsi sulla effettiva portata delle politiche di Governo nel settore della ricerca e della competitività anche al fine di affrontare i seri e concreti problemi che rischiano di passare in secondo piano rispetto a presunte riforme che, riproponendo modelli noti, rischiano di mettere in discussione il sistema.

Manuela GHIZZONI (PD), pur ringraziando preliminarmente il relatore per lo sforzo prodotto al fine di trovare delle soluzioni condivise nella formulazione della proposta di parere, stigmatizza peraltro il fatto che su un argomento come quello in discussione la Commissione sia chiamata a pronunciarsi in tempi troppo ristretti, come è dimostrato anche dal fatto che alcuni gruppi sono costretti nella seduta di oggi a proporre interventi molto articolati. Rileva peraltro che l'aspetto critico fondamentale dello schema in questione risiede nel fatto che la legge delega si pone l'obiettivo di conferire quanta più autonomia possibile agli enti di ricerca, mentre lo schema in esame di fatto contraddice tale finalità, dato che viene prevista una vigilanza molto penetrante da parte del Ministero sugli enti in questione. Condividendo le affermazioni dei colleghi relativamente alla necessità di richiamare nelle premesse la positiva esperienza della *governance* dell'INFN, rileva peraltro al

riguardo che tale richiamo dovrebbe anche fare riferimento alle disposizioni a tal proposito contenute nel comma 4 dell'articolo 9. Non ritiene inoltre possibile che gli statuti degli enti di ricerca debbano tenere conto del PNR, in quanto ciò significherebbe dovere modificare gli statuti ogni qualvolta viene modificato il PNR. Occorrerebbe, inoltre, a suo giudizio, eliminare la possibilità per il Ministero di approvare gli statuti e i regolamenti, possibilità prevista dal comma 3 dell'articolo 7. Ritiene inoltre fondamentale trasformare l'osservazione di cui alla lettera e) in condizione e sopprimere la condizione contenuta nel punto 8. Infine, sottolinea che l'articolo 11 dello schema di decreto comprime il ruolo della comunità scientifica, ponendosi in contrasto ancora una volta con la legge delega, che invece mira a valorizzare la comunità scientifica.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), pur rilevando che l'obiettivo che ci si pone di perseguire con lo schema in questione appare sicuramente «nobile», dato che l'intenzione è quella di riorganizzare gli enti al fine di ottenere una maggiore trasparenza per quel che riguarda il loro operato, evidenzia tuttavia che la riforma in discussione viene trattata in tempi troppo compressi dalla Commissione e che ciò porterà inevitabilmente ad avere problemi in futuro. Sottolinea che non è stata svolta una discussione adeguata in Commissioni, che non sono state svolte le audizioni necessarie e che non è nemmeno pervenuto il parere della Conferenza unificata, giustificando quest'ultima circostanza con il fatto che il termine per l'esercizio della delega è prossimo a scadere. Giudica negativamente l'articolo 11 dello schema di decreto, in quanto se l'obiettivo è quello di evitare che i soggetti che governano gli enti siano politicizzati, le disposizioni di tale articolo non consentono di perseguire tale obiettivo, dati che tutt'al più si avrà la possibilità di sostituire «soggetti politicizzati» con altri «soggetti politicizzati». Considera inoltre inopportuno che i criteri di finanziamento vengano rinviati a successivi decreti, rile-

vando inoltre che nel comma 2 dell'articolo 9 si usa un « condizionale », che lascia aperta ogni possibilità. Esprime perplessità anche sull'articolo 16, in quanto sembra che il trasferimento tecnologico sia riferito non solo a quello verso Stati esteri, ma anche a quello che potrà avvenire nell'ambito del territorio italiano. Ritiene inoltre che l'articolo 17 vada espunto dal provvedimento, in quanto fuori dalla delega e che se ciò non avverrà il provvedimento verrà certamente impugnato nelle sedi competenti. Pur apprezzando lo sforzo del relatore volto a recepire le indicazioni provenienti dai vari gruppi, ribadisce peraltro che si è operato in modo troppo frettoloso e preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Valentina APREA, *presidente*, per quel che riguarda la questione del parere della Conferenza Unificata, ricorda che il Presidente della Camera aveva indicato la necessità di attendere il parere della Conferenza sull'articolo 17 del provvedimento. Segnala peraltro che, come già ricordato nel corso dell'esame, il Presidente della Camera, ha successivamente specificato, che la Commissione può procedere all'approvazione del parere, avendo il Governo precisato che il provvedimento non è più sottoposto al predetto parere, non sembrando rivestire a seguito di approfondimenti svolti, profili idonei a radicare la competenza della Conferenza stessa.

Paola GOISIS (LNP), anche a nome dei deputati del proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, esprimendo il proprio apprezzamento in particolare per la parte della premessa nella quale si auspica che gli organi di vertice amministrativi degli enti siano scelti tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale nella ricerca scientifica e tecnologica, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti di ricerca pubblici o privati a livello nazionale e internazionale,

per la condizione di cui al punto 1 e quella di cui al punto 9.

Emerenzio BARBIERI (PdL), elogiando il prezioso lavoro svolto dal relatore, ritiene che non si opportuno prevedere che i Presidente degli enti siano nominati previa espressione del parere delle Commissioni parlamentari, in quanto la comunità scientifica indica una terna di nomi dalla quale scegliere il Presidente e non ritiene possibile quindi che il parere della competente Commissione parlamentare, all'esito di un procedimento in tal modo strutturato, possa essere negativo. Suggerisce peraltro, tre riformulazioni alla proposta di parere presentata: innanzitutto concorda con l'ipotesi di trasformare l'osservazione di cui alla lettera e) in condizione; in secondo luogo, concorda con l'ipotesi di sopprimere l'osservazione di cui alla lettera f); infine, riterrebbe opportuno specificare all'articolo 8 che « ai fini dell'applicazione della norma si tiene conto dei mandati precedenti al riordino ».

Maria Letizia DE TORRE (PD) per quel che riguarda l'articolo 17 in materia di INVALSI, concorda con l'ipotesi che venga trasformata in condizione l'osservazione di cui alla lettera g). Ritiene infatti importante sottolineare tale passaggio, in quanto non solo questo punto non è presente nella legge di delega, ma non è neanche pensabile immaginare che con questo schema di decreto si esaurisca il sistema di valutazione della scuola.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che il Governo si è trovato a dare attuazione ad una delega già approvata dal precedente Esecutivo.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, riformula quindi la proposta di parere, accogliendo i suggerimenti avanzati dal collega Barbieri (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore così come riformulata.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009.

Atto n. 163.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, ricorda preliminarmente che il decreto legislativo n. 204 del 1998 stabilisce, all'articolo 1, che il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare. Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi, è predisposto, approvato e aggiornato annualmente il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare programmi di ricerca – con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca – operano in coerenza con le finalità del PNR. Ricorda che la competenza relativa all'approvazione e all'aggiornamento del PNR è attribuita al CIPE, le cui funzioni in materia sono coordinate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 204 del 1998. Presso il Ministero è istituito il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), che è chiamato a predisporre annualmente una relazione in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE. Aggiunge che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 prevede, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al CNR, all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), agli enti di ricerca di minori

dimensioni che erano già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'articolo 1, comma 40-44, della legge n. 549 del 1995, e all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN), sono determinati con unica autorizzazione di spesa e affluiscono ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziato dal Murst, ora MIUR, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Allo stesso Fondo è previsto che affluiscono i contributi e le risorse finanziarie che saranno stabiliti in via legislativa in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFN e dei relativi laboratori di Trieste e Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

Sottolinea che l'ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge finanziaria ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il riparto, come indicato nella premessa dello schema di decreto, è effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività che gli enti predispongono in coerenza con le indicazioni del PNR. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il Ministero è comunque autorizzato ad erogare agli enti degli acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente. Ricorda altresì che la prima ripartizione del Fondo ordinario è stata quella relativa all'esercizio finanziario 1999. Dal 2000 è stata prevista una voce autonoma per l'area della ricerca di Trieste, fino a quel momento ricompresa nel C.N.R., ed è stata disposta l'inclusione tra gli enti finanziati dell'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna e del Museo storico della fisica. Dal 2002 sono confluiti nel fondo i contributi all'I.N.F.N. e all'I.N.F.M., previsti dall'articolo 10 della legge n. 370 del 1999. Dal 2004, l'ammontare del fondo comprende

anche le risorse del Fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori, destinato all'Istituto nazionale di astrofisica – I.N.A.F. – e in misura minore all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – I.N.G.V., precedentemente allocate in altra u.p.b. Nel riparto del fondo sono inoltre stati inclusi sin dal 1999 – in mancanza, peraltro, di una esplicita previsione normativa – il Centro studi alto medioevo (CISAM) e l'Istituto italiano di studi germanici. Ricorda che il settore degli enti di ricerca è stato oggetto di riordino in applicazione della legge n. 137 del 2002, che ha riaperto i termini per l'esercizio delle deleghe previste dalla legge n. 59 del 1997. Evidenzia che in seguito, con legge n. 165 del 2007, il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, allo scopo di rilanciare e razionalizzare le attività nel settore e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione. Il termine per l'esercizio della delega – originariamente fissato in 18 mesi dall'entrata in vigore della legge – è stato successivamente fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il quale ha anche modificato alcuni dei principi e criteri direttivi. Per quel che riguarda lo schema di riparto in esame, ricorda preliminarmente che allo schema di decreto sono allegati la relazione illustrativa e i piani di attività 2009-2011 degli enti. Per quel che concerne le risorse disponibili, l'importo originariamente stanziato per il 2009 sul cap. 7236, U.P.B. 3.3.6 – Investimenti, ammonta a euro 1.744.455.000: esso comprende le somme destinate alla Società Sincrotrone di Trieste, al CISAM e all'Ente italiano montagna (EIM). Al netto del trasferimento di risorse all'EIM, pari a euro 2.800.000, la somma disponibile è pari a euro 1.741.655.000, e non a euro 1.741.455.000, indicati nella relazione. Infine, al netto dell'accantonamento di euro 98.808.366 disposto dal MEF – che il MIUR auspica sia possibile veder riassegnato entro la fine del 2009 –

la somma complessivamente disponibile è pari a euro 1.642.846.634. Sottolinea che la relazione illustrativa evidenzia che qualora il MEF dovesse rendere disponibili euro 98.808.366, ora accantonati, essi verranno impiegati per assicurare: la copertura delle competenze arretrate per le assunzioni in deroga concesse dal 2003 al 2005, ammontanti a circa euro 42,25 mln, non conteggiate nei precedenti esercizi in assenza di indicazioni del MEF; la partecipazione a programmi internazionali di ricerca, quali i programmi di fusione nucleare ITER e BROADEN APPROACH. Sarà, inoltre, valutata la possibilità di riportare gli enti più virtuosi al 100 per cento dell'assegnazione 2008. Il riferimento è alla validità dell'attività svolta.

Ricorda che l'articolo 1 reca la ripartizione del Fondo ordinario fra gli enti di ricerca. La somma effettivamente disponibile per il riparto è pari a euro 1.628.614.229, in considerazione della somma da corrispondere alla società Sincrotrone di Trieste e al CISAM. Rispetto al 2008, euro 1.665.571.791, DM 22/12/2008, Prot. 1477/Ric, si registra, quindi, un decremento di euro 36.957.562, pari a -2,2 per cento. Nell'elaborare la proposta di riparto per il 2009, rileva che si è ravvisata l'esigenza di assicurare a tutti gli enti il 98 per cento delle assegnazioni ordinarie accordate nel 2008, così l'articolo 9 del decreto ministeriale 22/12/2008, e ad essa sono state aggiunte le somme dovute a regime per importi relativi al personale. Si tratta di complessivi euro 19.220.954, dovuti agli enti: quanto a euro 4.405.888, quale quota per il 2009 relativa agli importi a regime per incrementi degli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale, in applicazione dell'articolo 1, c. 178, della L. 266/2005; quanto a euro 2.105.496, quali assegnazioni per il 2009 relative agli importi a regime per le deroghe alle assunzioni concesse per il 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28/4/2006; quanto a euro 11.334.170, quali oneri a regime dal 2009 per assunzioni e stabilizzazioni autorizzate con DPCM 16 novembre 2007, ex articolo 1, c. 520, legge finanziaria 2007; quanto a euro

1.375.400, corrispondenti all'assegnazione pro quota per il 2009 per l'integrazione degli assegni di ricerca. La relazione evidenzia anche che, come già negli anni precedenti, si è ritenuto di non operare alcuna riduzione delle assegnazioni relative a determinati enti di ricerca - tra i quali CNR, ASI, OGS - a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, in considerazione della ridotta disponibilità del capitolo e degli altri strumenti a disposizione del Ministero per interventi di valenza strategica nel settore della ricerca. A seguito delle assegnazioni ordinarie, risultano disponibili per interventi di carattere straordinario o per eventuali integrazioni delle assegnazioni ordinarie euro 11.872.920. Di essi, euro 11.494.530 vengono destinati a progetti specifici. I restanti euro 378.390 si propone che siano assegnati al CNR, che ha subito sofferenze di bilancio per il pagamento delle competenze arretrate al personale e la maggiore diminuzione nelle assegnazioni. Aggiunge che l'articolo 2 prevede che la somma di euro 14.232.405 è accantonata, quanto a euro 14 mln per le esigenze della società Sincrotrone di Trieste e, per la restante parte, per quelle del CISAM.

Ricorda al riguardo che l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005, allo scopo di assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, ha previsto che il contributo ordinario per il funzionamento della società Sincrotrone sia integrato con un importo annuo pari a euro 14 mln a decorrere dal 2005, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Ricorda, inoltre, che fra gli enti che ricevono contributi dal Fondo ordinario rientra il Consorzio per l'area scientifica e tecnologica di Trieste, principale azionista della società che gestisce il laboratorio di Trieste e che nel 2004, in sede di riparto del fondo ordinario, è stato assegnato al Consorzio per l'area scientifica e tecnologica di Trieste un contributo straordinario di 3 milioni di euro in relazione all'attività del laboratorio. Segnala che l'articolo 3 dello schema di decreto

stabilisce che l'assegnazione a favore del CNR comprende: le somme per il finanziamento di programmi specializzati già approvati dal CIPE e la somma di euro 2.582.284 a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo, ex articolo 7, comma 3-bis, legge di bilancio 2008; l'importo di euro 1.300.000 quale contributo straordinario per il 2009 per il potenziamento delle ricerche riguardanti genomica funzionale e neuroscienze. La relazione evidenzia che le ricerche devono realizzarsi nell'ambito dell'accordo con la Fondazione Ebri; l'importo di euro 194.530 quale contributo straordinario per la partecipazione all'Associazione scientifica internazionale Von Karman. La relazione evidenzia che l'importo è stato indicato dalla rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico di Bruxelles. Evidenzia inoltre che l'articolo 4 specifica che l'assegnazione all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è comprensiva dell'importo di euro 10.000.000 quale contributo straordinario per la gestione della risorse connesse al programma nazionale di ricerche in Antartide, affidate all'omonimo consorzio. Aggiunge che l'articolo 5 precisa che le assegnazioni ordinarie comprendono gli importi relativi agli oneri per il personale che devono considerarsi somme consolidate nell'ambito delle medesime assegnazioni, fatta eccezione per l'integrazione degli assegni di ricerca, i cui effetti scadranno nel 2011. L'articolo 6 reca le indicazioni per il successivo biennio. Per il 2010 gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dello stanziamento dell'anno in corso, con esclusione dei contributi straordinari al CNR e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di cui agli articoli 3, lettera c) e d), e 4. La relazione evidenzia che tale indicazione deriva dalla considerazione che l'accantonamento operato per il 2009 dal MEF possa rappresentare una misura *tantum* e dal fatto che il disegno di legge di bilancio 2010 reca una dotazione di 1.867,8 milioni di euro, con un incre-

mento di 126,2 milioni di euro rispetto all'assestamento 2009. Anche per il 2011 potrà essere mantenuta l'indicazione del 100 per cento, fatte salve le eventuali disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo per il riordino degli enti di ricerca. Presumibilmente, si intende fare riferimento al sistema di finanziamento collegato a valutazione e merito, di cui all'articolo 4 dello schema di decreto. Per quel che riguarda la formulazione del testo, segnala che all'articolo 3, commi 1 e 2, il riferimento normativo corretto è l'articolo 7, comma 4, della legge 204 del 2008, legge di bilancio 2009. Ritiene inoltre che all'articolo 5, occorrerebbe chiarire il significato della locuzione « somme consolidate » e, in particolare, se tale inciso debba intendersi nel senso che il Fondo ordinario d'ora in avanti includerà le spese per il personale derivanti dalle disposizioni citate nella premessa dello schema. Infine, all'articolo 6, occorre aggiungere, in fine, le parole « e successive modificazioni », poiché la legge n. 165 del 2007 è stata modificata dalla legge n. 69 del 2009.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.

Atto n. 132.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Alessandra SIRAGUSA (PD) stigmatizza l'esiguità del tempo a disposizione per esaminare e analizzare in modo puntuale

una materia tanto complessa come la cosiddetta riforma della scuola superiore. Sottolinea che dopo la richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio di Stato, che conferma gran parte delle nostre preoccupazioni: eccesso di delega e rapporto con l'autonomia scolastica, il tempo di discussione si sia reso ancora più necessario. Ribadisce che il Consiglio di Stato fa rilevare come le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, l'articolazione delle cattedre o la definizione degli indicatori per la valutazione dovrebbero essere un atto avente forza di legge e non atti da demandare alla decretazione ministeriale. Il Consiglio di Stato chiede inoltre al Ministero di chiarire se le disposizioni contenute nei regolamenti siano state raccordate con le norme contenute nel Regolamento sull'autonomia. Sottolinea che era stato già rilevato dalla propria parte politica che i nuovi organi previsti dai regolamenti, i dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa, i comitati scientifici formati da docenti e da esperti esterni dovrebbero essere lasciati alla libera determinazione delle autonomie scolastiche, dopo l'approvazione di una legge quadro di riforma della *governance*. Ribadisce che anche sulle modalità di passaggio al nuovo ordinamento, soprattutto per quanto concerne i licei e gli istituti tecnici, il Consiglio di Stato esprime perplessità pienamente condivise: « È opportuno – sottolinea infatti il Consiglio di Stato – che il Ministero dell'istruzione illustri la graduazione di tale passaggio, anche con riguardo alla tutela dell'affidamento degli studenti che, trovandosi nelle situazioni di transito, subiranno una modificazione dell'*iter* formativo prescelto ». Ritiene che il Ministero debba tener conto rinviando l'entrata in vigore della riforma e dandosi un tempo più lungo di riflessione, coinvolgendo finalmente e pienamente il mondo della scuola, i sindacati, le associazioni degli insegnanti, degli studenti e dei genitori nella decisione su cosa fare della scuola superiore.

Ritiene certamente auspicabile e urgente la riforma dell'ultimo segmento del percorso scolastico, per offrire ai giovani italiani gli strumenti necessari a metterli in condizione di parità con i loro coetanei del resto del mondo e per renderli capaci di affrontare le sfide di questi anni, resi ancora più difficili da una crisi complessa e ancora molto lontana dal superamento. Sottolinea come una riforma significhi appunto dare una nuova forma e che debba partire dall'individuazione degli obiettivi che si intende raggiungere e non dalla necessità di fare cassa. Ribadisce che la riforma che oggi viene proposta è invece viziata dai tagli della legge 133 del 2008. Sottolinea come tutte le audizioni abbiano rilevato che una nuova scuola, tarata sugli obiettivi, pur enunciati, dell'Unione Europea, avrebbe bisogno di nuovi stanziamenti, di investimenti mirati soprattutto sulla formazione dei docenti, ma anche sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche e sulle attrezzature di cui dovrebbero essere dotate. Invece non vi è traccia di nuove risorse ma anzi al contrario diminuiscono i posti di docenti e ATA, fino al taglio dei laboratori e dei posti di docenti tecnico pratici negli istituti tecnici e nei professionali, rilevato da Confindustria, da De Toni e da tutti coloro che con più interesse e passione hanno seguito questo segmento di istruzione. Sente di condividere pienamente le considerazioni del professor Tiriticco, che non è stato possibile audire in Commissione: sarebbe stata necessaria una premessa ai tre schemi di regolamento – anche reiterata in ciascuno di essi – nella quale fosse delineata una identità/finalità comune ai tre percorsi del secondo ciclo di istruzione. Da un forte asse culturale e civile comune ai tre percorsi sarebbero poi discese e definite tre identità/finalità specifiche, e non invece identità/finalità progressivamente riduttive rispetto a quella dei licei. Di fatto, l'identità dell'istruzione tecnica finisce con l'essere circoscritta ad «una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico (...)», e quella dell'istruzione professionale ad «una solida base di istruzione generale e tecnico

professionale (...)». Nei tre schemi permane e si rafforza quella gerarchia tra percorsi secondari che invece andrebbe superata, considerando i profondi cambiamenti che si verificano giorno dopo giorno sia nel mondo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche, grazie alle quali la separazione tra lavoro intellettuale e manuale sta sempre più perdendo significato, sia nel mondo della ricerca educativa che non da oggi propone strategie per un insegnare/apprendere in grado di sollecitare e «produrre» soggetti «competenti» anche se condizionati da un milieu socioculturale deprivato. Quest'ultima considerazione rinvia, ovviamente, al problema di una didattica veramente innovativa e a quello della formazione degli insegnanti, che debbono essere affrontati contestualmente con l'avvio di un riordino mirato del secondo ciclo di istruzione. Per quel che riguarda il biennio sottolinea non esservi traccia nei regolamenti su cui si deve esprimere parere di una questione centrale per una scuola nuova, che superi gli steccati di stampo gentiliano e si proponga di offrire pari opportunità ai ragazzi: quella del biennio unitario e orientativo. Non un biennio unico, ma segmento che consenta ai ragazzi di comprendere meglio le loro capacità e attitudini favorendo i passaggi da un corso di studi ad un altro senza perdere nessuno per strada. Un biennio unitario costruito sui quattro assi fondamentali dei saperi, quello dei linguaggi, quello matematico, quello scientifico tecnologico, l'asse storico sociale.

Sottolinea come la Commissione Cultura dovrebbe dare questa forte indicazione al Ministro perché si possa rimediare, in seconda lettura, a quello che rischia di divenire una sclerotizzazione nel sistema di istruzione che invece, per essere proiettato nel futuro, deve rendere possibile la flessibilità. Ritiene infine che nei tre schemi non vi sia cenno al fatto che i primi bienni dovrebbero concludersi prioritariamente con la certificazione dell'obbligo di istruzione. Rileva come nei tre schemi si avverta il divario che corre tra l'indicazione di quadri orario estremamente compattati e definiti ed i richiami

ad una didattica che sia veramente innovativa. Nei documenti allegati si danno indicazioni come: «superamento dell'insegnamento per discipline singole; adozione di metodologie finalizzate a realizzare profili educativi, culturali e professionali, e a sviluppare competenze personali; didattica laboratoriale; analisi e soluzione di problemi; lavoro per progetti; uso di modelli e di linguaggi specifici; collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni (anche con il volontariato e il privato sociale); stage e tirocini, alternanza scuola/lavoro». Ritiene che una didattica veramente innovativa, soprattutto per l'istruzione superiore, dovrebbe prevedere alcune innovazioni strutturali, quali il superamento dell'orario di cattedra ed utilizzazione delle competenze professionali dei docenti secondo criteri diversi rispetto a quelli previsti dalle gabbie delle classi di concorso e degli orari di cattedra. E di vere innovazioni nei regolamenti non c'è traccia. Sottolinea come risulti incomprendibile, e anche su questo i pareri resi in audizioni sono stati univoci, che la «riforma» si applichi anche alle seconde classi dei licei e degli istituti tecnici e la riduzione oraria anche alle terze e quarte negli istituti tecnici e le seconde e terze degli istituti professionali. E questo è una delle questioni sollevata anche dal Consiglio di Stato. È evidente che tali previsioni nascano esclusivamente dalle urgenze del MEF e violano il diritto dei ragazzi a concludere gli studi in continuità con il percorso che hanno scelto di intraprendere.

Si chiede chi seguendo quali criteri sceglierà quali ore sopprimere, dovendo passare da 40 a 34 o a 32 ore settimanali in terza o quarta. Crede che la Commissione debba chiedere di correggere tale previsione, sia per quel che concerne l'applicazione della riforma alle seconde classi, sia per quel che concerne il taglio delle ore nelle classi seguenti. Ritiene soddisfacente la previsione di quote orarie opzionali e della maggiore autonomia delle istituzioni scolastiche, ma questa possibilità deve essere resa possibile e concreta sul piano organizzativo: senza la previ-

sione di un organico funzionale pluriennale sarà impossibile per le scuole applicare questa pur positiva innovazione. Inoltre, demandare a successiva decretazione, per gli istituti tecnici e professionali, le possibilità delle opzioni e elencarle nel regolamento, per i licei, significa da una parte limitare l'autonomia e il radicamento territoriale delle scuole e sottrarre semplificazione e trasparenza all'intera manovra. Per quel che riguarda nello specifico lo schema di regolamento in materia di licei osserva che sui licei è stato già detto e ritiene opportuno limitarsi ad alcune osservazioni puntuali. In merito al liceo scientifico tecnologico ritiene che l'opzione scientifico-tecnologica, così come disegnata, è un irrocervo che assomma le caratteristiche di un tecnico e quelle di un liceo, finendo per sommare le debolezze di entrambi. Il risultato è un *monster*, un tecnico travestito da liceo ma anche un liceo travestito da tecnico. Ritiene opportuno fare una proposta alternativa che articoli in maniera differente i due percorsi. Per quello che riguarda il liceo scientifico propone l'istituzione di un'opzione scienze sperimentali e di una opzione matematico-informatica. Ritiene che, a suo giudizio, l'opzione scienze sperimentali dovrà avere una curvatura più marcata su chimica, biologia e scienze della terra, con un accento forte sulla dimensione epistemologica e sulla storia della scienza; quella matematica informatica dovrà puntare invece sui linguaggi formali, accentuando il ruolo della matematica e dell'informatica. Il rilievo dato alla fisica, oltre che alla matematica costituirà l'elemento unificante, il retroterra comune della licealità scientifica. Per quel che concerne il liceo delle scienze sociali propone un'opzione scienze umane e un'opzione economico-giuridica. Ritiene altresì indispensabile inserire nei tecnici un'articolazione che riprenda il profilo del vecchio liceo tecnologico Brocca. Sottolinea come l'eliminazione delle discipline giuridiche economiche non sia fondata su alcuna riflessione accademica, pedagogica, né del mondo dell'impresa o del mondo delle professioni. Uno studente liceale del

XXI secolo avrebbe meno strumenti per confrontarsi con la realtà ponendosi con atteggiamento razionale e critico senza gli strumenti di analisi giuridici ed economici. Occorrerebbe, a suo giudizio, rivedere tale impostazione, prevedendo per esempio l'attribuzione di Cittadinanza e Costituzione ai docenti di diritto e economia. In conclusione, per quel che riguarda i licei artistici e gli istituti d'arte non ritiene assolutamente convincente l'ibridazione di tali istituti scolastici. Sottolinea come gli istituti d'arte dovrebbero presentare un taglio più professionalizzante ed essere legati di più al territorio, evitando di disperdere il valore dei tanti istituti d'arte del mosaico, del corallo, dell'oreficeria che costituiscono un patrimonio prezioso per tanti dei nostri territori. Ritiene possibile affermare che da almeno vent'anni gli istituti artistici hanno di fatto promosso un processo graduale di riforma. Mancava soltanto un intervento, una sorta di « sintesi » tra le esperienze migliori e più diffuse, che permettesse una maggiore omogeneità continuando a garantire l'offerta formativa e l'identità dell'Istruzione artistica. Sottolinea come la riforma del nuovo Liceo artistico tagli drasticamente i tempi estesi necessari all'apprendimento dei linguaggi specifici, in modo selettivo e accentuato rispetto agli altri licei rischiando di produrre l'effetto della « sindrome dell'infarinatura », per citare Max Bruschi. Aggiunge che la riforma riduce drasticamente l'offerta formativa legata all'area artistica – cioè quella d'indirizzo – sia nelle quantità orarie che nella distribuzione delle discipline caratterizzanti all'interno dei tre indirizzi. Evidenzia inoltre che l'opzione Audiovisivo, Multimedia Scenografia è basata su discipline che dovrebbero più efficacemente tagliare trasversalmente la didattica e sono strumenti di insegnamento più che materie in sé, sempre per citare Bruschi. Conclude osservando che ci sarebbe molto altro da dire, ma il tempo limitato non lo consente.

Si riserva quindi di evidenziare altre questioni in sede di espressione del parere.

Antonino RUSSO (PD) sottolinea la necessità di ulteriori approfondimenti soprattutto per quello che riguarda la specificità degli istituti d'arte. Ricorda come questi istituti, in particolare quelli dedicati allo studio di specifiche arti, quali quelle del vetro, del mosaico, dell'alabastro, siano penalizzati dalla riforma. Ricorda come per alcuni di essi vi siano annesse specifiche scuole medie di primo grado, che a questo punto verrebbe a perdere un numero più che considerevole di ore. A suo giudizio ritiene che senza queste ulteriori valutazioni si rischi di operare danni invece di migliorare il comparto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*). Precisa quindi che la proposta di parere presentata, ha recepito ciò che era possibile recepire, senza snaturare però il fine ultimo della riforma. Vi sono soluzioni diverse e innovative che hanno tenuto conto delle diverse volontà emerse nelle audizioni svolte dalla Commissione, o rappresentate da colleghi nel corso della discussione. Ricorda che si è ancora in attesa del parere del Consiglio di Stato in riferimento allo schema in esame e agli schemi di regolamento n. 133 e n. 134, che si riserva di considerare nella proposta di parere non appena verrà trasmesso alla Commissione. Le risulta che il Consiglio di Stato si riunirà il 21 dicembre prossimo proprio ai fini dell'espressione del parere di competenza. Ritiene quindi che l'esame della Commissione possa concludersi non oltre il 14 gennaio 2010, per consentire al Governo di procedere agli adempimenti conseguenti, in tempi utili all'avvio del nuovo anno scolastico. Aggiunge che la Conferenza Stato-regioni si è già espressa in materia, e che il Consiglio di Stato ha mosso finora solo alcune osservazioni al Ministero che ha fornito i chiarimenti richiesti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.

Atto n. 133.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Manlio CONTENTO (PdL) interviene per richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione su una questione, che potrebbe rivestire un particolare interesse in relazione al parere sullo schema dei provvedimenti in esame. Essa si riferisce all'esistenza, sul territorio, di alcuni indirizzi per periti aziendali corrispondenti in lingue estere che, avviati in forma di una sperimentazione ormai decennale, hanno permesso la preparazione di numerosi giovani che costituiscono, ancora oggi, un importante contributo all'attività aziendale. Cita, a tale scopo, l'esperienza dell'istituto « Sarpi » di S. Vito al Tagliamento, già oggetto di un atto di sindacato ispettivo a sua firma che opera, da tempo, in tale campo di istruzione con risultati apprezzati da molti operatori economici. La preoccupazione manifestata da questo e da altri istituti di istruzione di analogo percorso formativo è relativa alla possibilità che le caratteristiche specifiche di tali corsi di studio possano essere inficiate dalla riforma proposta da cui traspare l'orientamento di escludere, dal novero degli istituti che riavrebbero dopo il riordino, anche quelli per periti aziendali corrispondenti in lingue estere. Richiamando il parere espresso in proposito dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, chiede quindi che la Commissione valuti la possibilità di confermare tale indirizzo nell'ambito del parere sullo schema del provvedimento condividendo il rilievo circa l'erronea riconduzione di tale percorso ad una semplice specializzazione dell'indirizzo commerciale.

Alessandra SIRAGUSA (PD), intervenendo sugli istituti tecnici, ritiene che

questo sia probabilmente il settore meno problematico perché in parte ci si è avvalsi della stessa Commissione De Toni e delle riflessioni che erano state avviate prima del decreto-legge 112. Ritiene che vi siano aspetti positivi nel regolamento, che sono stati sottolineati nelle audizioni da esperti, associazioni professionali e sindacati, che è giusto da parte nostra sottolineare, ma nello stesso tempo il nostro parere è fortemente critico, in quanto ciò che di positivo viene introdotto è fortemente viziato dai tagli imposti dalla scure di Tremonti. A suo giudizio gli aspetti positivi possono essere così riassunti: riduzione indirizzi; l'affermazione che la didattica laboratoriale deve essere la metodologia di lavoro per raggiungere le competenze previste ed espresse secondo la definizione europea EQF per rendere confrontabili i titoli di studio; i curricoli per competenze come scelta di fondo, anche se a causa della riduzione delle ore, appare debole e incerta l'area comune del biennio; il richiamo ad un collegamento sistematico con le strutture della ricerca, del mondo produttivo e delle professioni; il richiamo ad una mirata ed efficace azione di orientamento; la costituzione di un comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale articolato in commissioni di settore; l'affermazione di un ampio uso di *stages*, tirocini, laboratori e alternanza scuola lavoro; l'aumento dell'autonomia nel curriculum del secondo biennio e nel V anno, seppure con i rilievi che ho già sottolineato; la costituzione, nei singoli istituti, dei dipartimenti per sostenere la progettazione educativa e l'integrazione tra le discipline, anche qui con i rilievi già effettuati; la declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze secondo il quadro europeo dei titoli e delle qualifiche, EQF 2008; l'introduzione dell'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica nel quinto anno, anche qui con seri dubbi circa l'effettiva applicabilità di tale indicazione.

Per quello che concerne invece gli aspetti negativi, ritiene possano essere così sinteticamente indicati: l'assenza di risorse

umane e finanziarie per le scuole e la formazione dei docenti; il permanere di terminalità troppo rigide e specialistiche che non consentono di costruire un profilo compatibile con professionalità realmente strategiche; la riduzione delle ore specie nel biennio; la riduzione degli orari dei laboratori; la mancanza di chiarezza sul problema della valutazione e certificazione delle competenze; l'assenza di un nesso tra area comune e competenze di cittadinanza; la mancanza di un nesso tra materie del biennio e quelle del triennio. Sottolinea come è emerso in molte audizioni che il rinvio si rende a questo punto inevitabile, per non far fallire la riforma: non può infatti non tenersi in considerazione il fatto che presidi, insegnanti e famiglie non hanno ancora certezze sulle caratteristiche della nuova istruzione tecnica che ancora in questo momento è previsto entri in vigore a partire dall'anno scolastico 2010/2011. Ritiene che chi deve provvedere alla riorganizzazione territoriale dell'offerta non ha elementi di certezza, lo sottolinea con vigore anche Confindustria; chi gestisce il personale non sa ancora far fronte a carenze o surplus di docenti, come organizzare i laboratori, come assicurare l'insegnamento delle « scienze integrate » che non è affatto chiaro cosa voglia dire nella sua distinzione in scienze integrate chimica e scienze integrate fisica, chi insegna non sa quali saranno le nuove discipline e come insegnarle; chi deve produrre nuovi strumenti didattici non sa come orientare i propri investimenti, chi sviluppa azioni di orientamento, in vista delle preiscrizioni del prossimo gennaio e febbraio, non sa se dovranno essere incentrate sulla vecchia o sulla nuova istruzione tecnica; le famiglie non hanno chiaro il destino dei propri figli e finiscono per privilegiare i licei come rifugio di fronte all'incertezza.

Sottolinea quindi come, a suo giudizio, sia assurda la previsione di coinvolgere anche le seconde classi dei tecnici dal 2010 con il nuovo ordinamento e le risulta « pazzesca » la scelta di avviare le terze e le quarte, sempre dal 2010 a ordinamenti previgenti, a 32 ore settimanali. Ritiene

opportuno tenere presente la necessità di realizzare un sistema articolato con adeguata integrazione delle quantità orarie attualmente previste garantendo comunque la compresenza, nei laboratori; assicurare la costituzione di un organico funzionale d'istituto e di prevedere specifiche fonti di finanziamento per realizzare l'alternanza lavoro scuola; assicurare pari opportunità formative; garantire il ruolo e le competenze degli organi di gestione delle istituzioni scolastiche autonome in relazione alle quote di flessibilità; garantire a ciascuna materia un monte ore adeguato al raggiungimento degli obiettivi d'apprendimento; evitare un'eccessiva proliferazione delle articolazioni degli indirizzi; manca un sistema di interventi mirati alla formazione e all'aggiornamento del corpo docente. Non sono stati previsti finanziamenti mirati e piani nazionali di aggiornamento; in merito alla questione degli insegnanti tecnico pratici preposti alla pratica laboratoriale, essa sembra essere messa in discussione dall'eccessivo taglio delle compresenze; laboratori: rappresentano il problema più grande. Nell'impostazione della commissione de Toni erano fondamentali mentre il governo ne ha stabilito un taglio del 30 per cento; non prevista la possibilità di attivare insegnamenti facoltativi sui quali gli studenti possano esprimere una scelta; per l'innovatività dell'impianto ordinamentale appare necessario evidenziare la volontà di un cospicuo investimento nella formazione dei dirigenti e dei docenti; per il riferimento alla valutazione delle competenze e al sistema delle qualifiche, EQF, è necessario indicare standard di prestazione secondo i quali certificare le competenze medesime.

Per quello che concerne nello specifico l'indirizzo turistico ritiene che il settore turistico abbia una grande rilevanza nella vita economica e civile del nostro Paese, in quanto si pone come motore trainante dello sviluppo economico. Per questo è di grande importanza che nel riordino dell'Istruzione Tecnica sia stato mantenuto l'indirizzo di studi turistico. Ricorda come i punti di forza del percorso formativo

siano sempre stati: le competenze economico-turistiche nell'ambito gestionale e nella produzione di servizi/prodotti turistici. Tali competenze vengono raggiunte soprattutto attraverso le attività svolte nei laboratori multimediali con la comprensione dell'insegnante tecnico-pratico, e attraverso i rapporti col mondo del lavoro; le competenze comunicative. Lo studio delle lingue straniere come strumento per comunicare con gli altri in un contesto sempre più globalizzato e infine le competenze culturali per la valorizzazione e la fruizione del territorio. Appare dunque necessaria una maggiore caratterizzazione dell'indirizzo Turistico all'interno del settore « Economico », prevedendo la possibilità di differenziare il percorso di studio del perito per il turismo in indirizzi che valorizzino le specificità territoriali: sia articolando i quadri orari delle discipline in maniera che in ciascun indirizzo si configurino alcune discipline prevalenti; sia offrendo materie opzionali significative rispetto alle realtà regionali. Sottolinea come per non ritornare ad una proliferazione incontrollata di indirizzi, sia opportuno proporre al Ministero la creazione, nell'ambito dell'Istituto Tecnico Economico a indirizzo turistico, di un numero limitato e ben definito di percorsi, in cui prevalga o l'impostazione tecnico-economica, o quella linguistico-culturale. All'interno di questi percorsi si configurerebbe la scelta delle materie opzionali e/o facoltative. La scelta del percorso formativo dovrebbe comunque partire dal secondo biennio, fermo restando il primo biennio comune a tutti. In merito alla riforma, rileva che l'importanza assegnata negli istituti tecnici alla didattica laboratoriale e al collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, prevedendo come strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio anche stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro è già attuata negli Istituti per il Turismo. Ritiene però che nel contempo non sono più previste negli Istituti Tecnici per il Turismo alcune figure di Insegnanti Tecnico Pratici, ITP, quali i docenti di Pratica d'agenzia o i Conversatori di madrelingua. Ritiene evi-

dente che se non si investe adeguatamente nelle attività laboratoriali viene sottovalutata l'importanza dello sviluppo delle abilità operative richieste dal mondo del lavoro. Pertanto ribadisce la necessità di mantenere le discipline tecnico-pratiche – Pratica d'Agenzia e Conversazione in lingua straniera – che da sempre hanno qualificato l'indirizzo turistico, fornendo agli alunni le indispensabili competenze professionali, le quali devono necessariamente trovare una precisa collocazione nel quadro orario della riforma, anche in forma di compresenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*), richiamando le considerazioni generali già espresse in riferimento allo schema di regolamento n. 132.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.

Atto n. 134.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2009.

Manlio CONTENUTO (PdL) interviene per porre una questione concernente l'esistenza di istituti professionali di stato per l'industria e l'artigianato, come quello operante in quel di Brugnera (PN), che offre una qualificata offerta per la formazione di tecnici dell'industria del mobile e dell'arredamento, cioè di un settore che risulta attivo territorialmente. Sottolinea che si tratta di uno dei più importanti distretti produttivi. In tal caso, a suo giudizio, la preoccupazione concerne l'eventuale revisione dell'offerta formativa che potrebbe conseguire alla riforma an-

corché essa comportasse l'obbligo di modulare esclusivamente sulla vocazione produttiva, come per la qualifica di operaio specializzato, avvilendo il percorso formativo volto fino ad ora, a dotare di diversi e propri tecnici dell'industria del mobile e dell'arredamento il relativo comparto produttivo.

Auspica, quindi, che la Commissione possa suggerire al Governo degli indirizzi che siano in grado di salvaguardare le caratteristiche territoriali, soprattutto, quando, come nel caso specifico sono coerenti con la vocazione industriale del *made in Italy*.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 5*), richiamando le considerazioni generali già espresse in riferimento allo schema di regolamento n. 132.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.10.

Proposta di nomina dell'avvocato Giorgio Assumma a presidente della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Nomina n. 53.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviata, da ultimo il 9 dicembre 2009.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) riprendendo alcuni spunti degli interventi fatti nella precedente seduta, ritiene, a suo giudizio, che ci si debba esprimere e dare

un voto in merito alla presidenza SIAE. Ricorda come alcuni componenti della Commissione abbiano rapporti aperti e conoscano personalmente l'avvocato Assumma, di cui oggi è in esame la proposta di nomina per la riconferma a presidente della SIAE. Ritiene importante quindi che sia fissata con urgenza la data della sua audizione. Ribadisce al contempo l'esigenza di audire il sottosegretario Bonaiuti, sulle tematiche urgenti relative al settore dell'editoria italiana.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con il collega Giulietti, ritenendo che l'audizione dell'avvocato Giorgio Assumma potrebbe svolgersi alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia, per esempio il 14 gennaio 2009.

Ricardo Franco LEVI (PD) conferma quanto già detto nella precedente seduta e preannuncia a nome del proprio gruppo il voto favorevole sulla nomina dell'avvocato Assumma a presidente della SIAE. Conferma altresì la richiesta di una sua audizione e si compiace con la presidente di aver dato la disponibilità indicando una data certa. Ritiene che nell'audizione che verrà svolta si dovrà chiedere al presidente Assumma di chiarire quali siano i suoi indirizzi in merito a due importanti questioni: il raggiungimento di una maggiore efficienza nella gestione della SIAE e la composizione del conflitto instauratosi tra autori ed editori. Ritiene importante tornare sul tema già svolto dell'audizione preventiva o successiva, da parte della Commissione di un soggetto, di cui il Governo propone la nomina. A suo giudizio, la disciplina vigente prevede chiaramente non solo la possibilità ma anche il dovere da parte della Commissione di audire il soggetto in odore di nomina in quanto il parere parlamentare espresso deve essere motivato anche sui fini della politica che tale soggetto intende instaurare nell'ente riguardante la sua nomina.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce quanto già evidenziato nel corso dell'esame sulla prassi consolidata in materia.

Paolo GRIMOLDI (LNP) manifesta alcune perplessità sulla questione concernente la durata del mandato SIAE prevista dallo statuto, preannunciando il voto di astensione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) si dichiara d'accordo con gli ulteriori elementi acquisiti. Sottolinea come non ci sia nessuna intenzione di rivedere lo statuto della SIAE per quello che riguarda la durata della gestione del mandato. Rispondendo alla collega De Biase, in merito a quanto detto nella precedente seduta ritiene opportuno che prima di audire l'avvocato Giorgio Assumma vengano auditi quei soggetti che hanno sollevato perplessità e critiche sulla proposta di nomina.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	35
Votanti	34
Astenuti	1
Maggioranza	18
Hanno votato sì	34

(La Commissione approva).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte dalla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Caldoro, Capitanio Santolini, Carlucci, Ceccacci Rubino, Ciocchetti, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Giulietti, Goisis, Granata, Lainati, Levi, Lolli, Maccanti, Mazzarella, Mazzuca, Nicolais, Palmieri, Parisi, Perina, Pes, Picierno, Rivolta, Rossa, Russo e Siragusa.

Si è astenuto il deputato Grimoldi.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
C. 136 Carlucci, e abbinata C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzerà, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca
(Atto 156). (Articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « riordino degli enti di ricerca »;

visto il profondo riordino degli enti di ricerca operato nella XIV legislatura con i decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all'ASI) e n. 138 (relativo all'INAF) del 2003, nonché n. 38 del 2004 (relativo all'istituzione dell'INRIM), che ha richiesto, per la sua piena entrata in funzione, un periodo transitorio di parecchi anni e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato, con risultati positivi;

visto il nuovo riordino degli enti di ricerca, oggetto dello schema di decreto legislativo all'esame, caratterizzato in estrema sintesi dalle due principali finalità di una più accentuata autonomia statutaria degli enti, in particolare nella formulazione e nella deliberazione degli statuti, e di una autonomia nella definizione della struttura organizzativa dell'ente, nella definizione dei regolamenti per il personale e di amministrazione, contabilità e finanza, che si pone rispetto al precedente riordino in una linea di sostanziale continuità; come d'altra parte hanno più volte assicurato i rappresentanti del Governo e si può evincere dalla mancanza, nell'articolo 18, di esplicita abrogazione della quasi totalità delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi;

considerata l'attribuzione ai consigli di amministrazione attuali, integrati da

cinque esperti, del compito di formulare e deliberare i primi statuti, che consentirà di tenere nel debito conto la positiva esperienza riscontrata nelle forme di governance definite dal riordino del 2003;

considerata l'accentuazione dei criteri di distribuzione meritocratica delle risorse espressa nell'articolo 4 (« Finanziamento degli enti di ricerca »), sia in generale al comma 1, sia in particolare al comma 2, che prevede la distribuzione competitiva di una frazione crescente di risorse a partire dal 7 per cento del FFO, compatibilmente con i vincoli di bilancio, su programmi e progetti proposti dagli enti;

considerata la conferma del criterio del merito per il reclutamento del personale, espressa in particolare nell'articolo 13 (« Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale »);

considerata la messa a disposizione di nuovi strumenti finanziari per la realizzazione di infrastrutture di ricerca e l'accrescimento del loro livello di eccellenza di cui all'articolo 15 (« Infrastrutture di ricerca »), finalità di estrema importanza per lo sviluppo dell'attività di ricerca;

rilevato che la relazione illustrativa non coincide in numerose parti con l'effettivo articolato del testo;

osservato che vanno salvaguardate, ove presenti le forme preesistenti e funzionanti delle rappresentanze della comunità scientifica nella guida degli enti;

auspicato che gli organi di vertice amministrativi degli enti siano scelti tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale nella ricerca scientifica e tecnologica, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti di ricerca pubblici o privati a livello nazionale e internazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sia previsto un potere sostitutivo ministeriale nel caso di inottemperanza del termine ivi previsto da parte dei consigli di amministrazione per la formulazione e la deliberazione degli statuti in prima applicazione, fatta salva la possibilità di applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165;

2. al medesimo articolo 3, comma 3, sia previsto altresì che entro lo stesso termine di sei mesi i consigli di amministrazione dovranno formulare e deliberare i regolamenti (o le eventuali parti di essi) che consentono l'entrata in funzione dei nuovi consigli di amministrazione, fra cui ad esempio i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti della comunità scientifica nel consiglio di amministrazione;

3. all'articolo 5, comma 1, sia previsto esplicitamente l'aggiornamento annuale dei piani triennali di attività (PTA);

4. all'articolo 6, comma 2, occorre prevedere che il parere dei consigli di amministrazione sulla validità curriculare dei dirigenti proposti dai dirigenti apicali abbia carattere vincolante, nel caso di curriculum inadeguati;

5. all'articolo 7, comma 1, occorre sostituire le parole «previo controllo ministeriale» con le parole «previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro»;

6. all'articolo 9, sia ribadito il ruolo centrale dei dipartimenti del CNR, come correttamente riportato nella relazione illustrativa, nonché la competenza dei relativi responsabili sull'assegnazione delle risorse ai progetti di ricerca e sulla formulazione dei piani di ricerca nella propria area di competenza, ferme restando evidentemente le responsabilità del consiglio di amministrazione;

7. all'articolo 11, comma 2, sia aumentato a cinque – ove possibile sulla base del numero dei candidati – il numero dei candidati compresi nelle «rose» proposte dai comitati di selezione per la nomina dei presidenti degli enti e a tre il numero dei candidati compresi nelle «rose» dei consiglieri di amministrazione di designazione governativa, onde lasciare al Ministro un maggior margine di scelta;

8. all'articolo 11, comma 4, sia specificato che, alla regola generale secondo cui nei consigli di amministrazione composti da cinque membri due sono scelti direttamente dalla comunità scientifica, fanno eccezione il CNR, dove si ritiene, dato lo stretto legame tra Università ed ente, che sia opportuna la nomina di un consigliere da parte della CRUI, nonché l'ASI, la composizione del cui consiglio di amministrazione è prevista dalla legge di delega;

9. occorre prevedere che fra i consiglieri di amministrazione del CNR sia contemplata la rappresentanza delle Regioni, doverosa a fronte del Titolo V della Carta Costituzionale, che assicura alle medesime per il settore della ricerca una competenza concorrente, nonché la rappresentanza del mondo industriale;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia introdotto, nelle premesse allo schema di decreto legislativo, il riferimento ai decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all'ASI) e n. 138 (relativo all'INAF) del 2003, nonché al decreto-legislativo n. 38 del 2004 (relativo all'istituzione dell'INRIM), con cui fu operato il riordino della XIV legislatura;

b) all'articolo 3, comma 3, appare opportuno prevedere che i cinque esperti che andranno ad integrare i consigli di amministrazione siano scelti in relazione al compito molto particolare, conferito al consiglio di amministrazione allargato, di elaborare e definire i primi statuti degli enti;

c) all'articolo 5, comma 1, appare opportuno definire in modo più specifico il contenuto dei documenti di visione strategica decennali (DVS);

d) all'articolo 5, comma 3, occorre chiarire che la funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico del Ministero avviene prevalentemente sulla base dei Piani triennali di attività (PTA) e dei Documenti di visione strategica (DVS), ferma restando la possibilità del Ministero di sviluppare interventi diretti, ovvero su modalità di carattere selettivo, volti a sollecitare progetti congiunti e a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema in collaborazione fra diversi enti;

e) sarebbe opportuno sopprimere il comma 1 dell'articolo 8 e l'articolo 10 comma 2, in quanto il comma 3 dell'ar-

ticolo 2 già dispone che gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera f) della legge n. 165 del 2007;

f) all'articolo 9, comma 2, sembrerebbe opportuno sopprimere l'ultimo periodo che, pur configurando una mera facoltà e non un obbligo, non appare coerente con l'organizzazione delle attività polari e in particolare in Antartide degli ultimi 25 anni, in cui il fondamentale onere della logistica è stato sostenuto dall'ENEA;

g) occorre valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 17, relativo alle funzioni dell'INVALSI, atteso che esso esula dal contenuto della legge di delega e comunque non innova rispetto alle funzioni attribuite all'Istituto della normativa citata, limitandosi ad un mero riordino;

h) occorrerebbe, infine, prevedere disposizioni specifiche al fine rafforzare la possibilità di mobilità dei ricercatori, nella piena valorizzazione delle professionalità e del merito della comunità scientifica alla luce della Carta europea dei Ricercatori.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti di ricerca
(Atto 156). (Articolo 1, comma 3, della legge 27 settembre 2007, n. 165).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « riordino degli enti di ricerca »;

visto il profondo riordino degli enti di ricerca operato nella XIV legislatura con i decreti legislativi n. 127 (relativo al CNR), n. 128 (relativo all'ASI) e n. 138 (relativo all'INAF) del 2003, nonché n. 38 del 2004 (relativo all'istituzione dell'INRIM), che ha richiesto, per la sua piena entrata in funzione, un periodo transitorio di parecchi anni e solo in questi ultimissimi tempi può considerarsi definitivamente assestato, con risultati positivi;

visto il nuovo riordino degli enti di ricerca, oggetto dello schema di decreto legislativo all'esame, caratterizzato in estrema sintesi dalle due principali finalità di una più accentuata autonomia statutaria degli enti, in particolare nella formulazione e nella deliberazione degli statuti, e di una autonomia nella definizione della struttura organizzativa dell'ente, nella definizione dei regolamenti per il personale e di amministrazione, contabilità e finanza, che si pone rispetto al precedente riordino in una linea di sostanziale continuità; come d'altra parte hanno più volte assicurato i rappresentanti del Governo e si può evincere dalla mancanza, nell'articolo 18, di esplicita abrogazione della quasi totalità delle disposizioni dei suddetti decreti legislativi;

considerata l'attribuzione ai consigli di amministrazione attuali, integrati da

cinque esperti, del compito di formulare e deliberare i primi statuti, che consentirà di tenere nel debito conto la positiva esperienza riscontrata nelle forme di governance definite dal riordino del 2003;

considerata l'accentuazione dei criteri di distribuzione meritocratica delle risorse espressa nell'articolo 4 (« Finanziamento degli enti di ricerca »), sia in generale al comma 1, sia in particolare al comma 2, che prevede la distribuzione competitiva di una frazione crescente di risorse a partire dal 7 per cento del FFO aggiuntivi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, su programmi e progetti proposti dagli enti;

considerata la conferma del criterio del merito per il reclutamento del personale, espressa in particolare nell'articolo 13 (« Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale »);

considerata la messa a disposizione di nuovi strumenti finanziari per la realizzazione di infrastrutture di ricerca e l'accrescimento del loro livello di eccellenza di cui all'articolo 15 (« Infrastrutture di ricerca »), finalità di estrema importanza per lo sviluppo dell'attività di ricerca;

rilevato che la relazione illustrativa non coincide in numerose parti con l'effettivo articolato del testo;

osservato che vanno salvaguardate, ove presenti le forme preesistenti e funzionanti delle rappresentanze della comunità scientifica nella guida degli enti;

auspicato che gli organi di vertice amministrativi degli enti siano scelti tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale nella ricerca scientifica e tecnologica, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti di ricerca pubblici o privati a livello nazionale e internazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sia previsto un potere sostitutivo ministeriale nel caso di inottemperanza del termine ivi previsto da parte dei consigli di amministrazione per la formulazione e la deliberazione degli statuti in prima applicazione, fatta salva la possibilità di applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165;

2) al medesimo articolo 3, comma 3, sia previsto altresì che entro lo stesso termine di sei mesi i consigli di amministrazione dovranno formulare e deliberare i regolamenti (o le eventuali parti di essi) che consentono l'entrata in funzione dei nuovi consigli di amministrazione, fra cui ad esempio i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti della comunità scientifica nel consiglio di amministrazione;

3) all'articolo 5, comma 1, sia previsto esplicitamente l'aggiornamento annuale dei piani triennali di attività (PTA);

4) all'articolo 6, comma 2, occorre prevedere che il parere dei consigli di amministrazione sulla validità curriculare dei dirigenti proposti dai dirigenti apicali abbia carattere vincolante, nel caso di curriculum inadeguati;

5) all'articolo 7, comma 1, occorre sostituire le parole «previo controllo ministeriale» con le parole «previo controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro»;

6) all'articolo 9, sia ribadito il ruolo centrale dei dipartimenti del CNR, come correttamente riportato nella relazione illustrativa, nonché la competenza dei relativi responsabili sull'assegnazione delle risorse ai progetti di ricerca e sulla formulazione dei piani di ricerca nella propria area di competenza, ferme restando evidentemente le responsabilità del consiglio di amministrazione;

7) all'articolo 11, comma 4, sia specificato che, alla regola generale secondo cui nei consigli di amministrazione composti da cinque membri due sono scelti direttamente dalla comunità scientifica, fanno eccezione il CNR, dove si ritiene, dato lo stretto legame tra Università ed ente, che sia opportuna la nomina di un consigliere da parte della CRUI, nonché l'ASI, la composizione del cui consiglio di amministrazione è prevista dalla legge di delega;

8) occorre prevedere che fra i consiglieri di amministrazione del CNR sia contemplata la rappresentanza delle Regioni, doverosa a fronte del Titolo V della Carta Costituzionale, che assicura alle medesime per il settore della ricerca una competenza concorrente, nonché la rappresentanza del mondo industriale;

9) all'articolo 8, comma 2, appare necessario aggiungere infine le seguenti parole: «ai fini dell'applicazione della norma si tiene conto dei mandati precedenti al riordino»;

10) è necessario sopprimere il comma 1 dell'articolo 8 e l'articolo 10 comma 2, in quanto il comma 3 dell'articolo 2 già dispone che gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera f) della legge n. 165 del 2007;

e con le seguenti osservazioni:

a) sia introdotto, nelle premesse allo schema di decreto legislativo, il riferimento ai decreti legislativi n. 127 (relativo

al CNR), n. 128 (relativo all'ASI) e n. 138 (relativo all'INAF) del 2003, nonché al decreto-legislativo n. 38 del 2004 (relativo all'istituzione dell'INRIM), con cui fu operato il riordino della XIV legislatura;

b) all'articolo 3, comma 3, appare opportuno prevedere che i cinque esperti che andranno ad integrare i consigli di amministrazione siano scelti in relazione al compito molto particolare, conferito al consiglio di amministrazione allargato, di elaborare e definire i primi statuti degli enti;

c) all'articolo 5, comma 1, appare opportuno definire in modo più specifico il contenuto dei documenti di visione strategica decennali (DVS);

d) all'articolo 5, comma 3, occorre chiarire che la funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico del Ministero avviene prevalen-

temente sulla base dei Piani triennali di attività (PTA) e dei Documenti di visione strategica (DVS), ferma restando la possibilità del Ministero di sviluppare interventi diretti, ovvero su modalità di carattere selettivo, volti a sollecitare progetti congiunti e a favorire il perseguimento di obiettivi di sistema in collaborazione fra diversi enti;

e) occorre valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 17, relativo alle funzioni dell'INVALSI, atteso che esso esula dal contenuto della legge di delega e comunque non innova rispetto alle funzioni attribuite all'Istituto della normativa citata, limitandosi ad un mero riordino;

f) occorrerebbe, infine, prevedere disposizioni specifiche al fine rafforzare la possibilità di mobilità dei ricercatori, nella piena valorizzazione delle professionalità e del merito della comunità scientifica alla luce della Carta europea dei Ricercatori.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premesso che vanno ribadite la centralità formativa dell'istituto di apprendistato e la sua diversità rispetto alla metodologia di insegnamento in alternanza scuola-lavoro, dato che l'alternanza scuola-lavoro trova proprio nell'apprendistato

il suo luogo formativo più naturale e sistematico, in particolare per il primo livello (qualifiche) e il terzo livello (dottorati);

considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;

tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti senza riduzione di orario per le classi già avviate;

apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si considera necessario svolgere una accurata verifica dei quadri orari

allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto dovere all'istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo, con particolare riferimento all'introduzione delle scienze al primo biennio e all'ulteriore rafforzamento, ove necessario, della matematica e della lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;

4) si ritiene altresì necessario, inoltre, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, prevedere una migliore definizione dei quadri orari e dei profili relativamente al liceo delle scienze umane, al fine di delineare con maggiore nettezza tanto il percorso di studi del liceo delle scienze umane quanto la relativa opzione economico sociale, con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica e economica;

5) con riferimento al liceo scientifico si considera necessario modificare l'opzione tecnologica che così come formulata, anche dal punto di vista nominale sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica senza distinguersi da questa, prevedendo di conseguenza una opzione scientifico-informatica nel liceo scientifico che tenga conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;

6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione del rapporto tra profili e quadri orari per verificare puntualmente la loro congruenza, anche a seguito della verifica di cui alla condizione n. 2 e 3 del presente parere e una riformulazione eventuale dei profili a seguito delle modifiche apportate;

7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;

8) sempre in riferimento al liceo musicale e coreutico, appare necessario privilegiare la scelta per l'attivazione delle sezioni previste attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera g della medesima legge 508/1999, nelle more del processo di attuazione della legge n. 508 del 1999 e del riordino del settore, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici e la possibilità di accesso nell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e di integrarla con la tradizione liceale;

9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni di liceo musicale e 10 sezioni di liceo coreutica;

10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, anche tenendo conto dell'esigenza di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

11) appare necessario prevedere all'articolo 3, comma 3, in aggiunta alla riorganizzazione delle sezioni liceali già indicate, anche una ulteriore sezione di liceo sportivo da realizzare con distinto regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, 400 e successive modificazioni, sulla base dei criteri previsti dal presente decreto;

12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atti nei nuovi ordinamenti.

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 2, c. 3, appare opportuno prevedere il riferimento corretto all'articolo 13, c. 11, lettera a), e non all'articolo 13, c. 9, lettera a);

2) all'articolo 10, c. 6, si ritiene altresì opportuno utilizzare l'espressione « diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea » invece che « titolo di laurea comunitario »;

3) all'articolo 11, c. 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

4) all'articolo 12, c. 2, si ritiene opportuno inoltre precisare il riferimento alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, c. 11, lettera a) e non al c. 10 del medesimo articolo;

5) all'articolo 13, c. 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'all. L;

6) al c. 9 del medesimo articolo 13, si riterrebbe opportuno correggere il riferimento legislativo alla « legge 20 maggio 1982, n. 270 » e non « 1981 »;

7) al c. 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto, correggendo altresì al c. 6 del medesimo articolo, con il riferimento « decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 » quello attualmente previsto come n. 186;

8) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

9) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente;

10) si valuti infine l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato e altresì di definire il concetto di flessibilità, in modo distinto da quello dell'autonomia per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premessi che vanno ribadite la centralità formativa dell'istituto di apprendistato e la sua diversità rispetto alla metodologia di insegnamento in alternanza scuola-lavoro, dato che l'alternanza scuola-lavoro trova proprio nell'apprendistato il suo luogo formativo più naturale e sistematico, in particolare per il primo livello (qualifiche) e il terzo livello (dottorati);

premessi che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;

tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti senza riduzione di orario per le classi già avviate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4, sostituire la parola «perito», con le parole «istruzione tecnica», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo

titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;

4) in particolare per gli istituti tecnici del settore tecnologico, occorre potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati;

5) si ritiene necessario, inoltre, inserire un apposito comma all'articolo 6 allo scopo di chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti; in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato *d*), occorre fare riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione già adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

6) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato *d*), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:

a) appare necessario modificare la denominazione dell'indirizzo «Agraria e agroindustria» in: «Agraria, agroalimentare ed agroindustria», aggiungendo una ulteriore articolazione denominata «Viticoltura ed enologia», anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole;

b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8 dello schema in esame, per consentire che l'articolazione di cui alla lettera *a*) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale attualmente in organico;

c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l'indirizzo «Chimica, materiali e biotecnologie», eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;

d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell'indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», inserendo un'articolazione denominata: «Geotecnica», tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;

8) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell'indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing», riguardanti: 1) «Relazioni internazionali», allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Erica – attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) «Sistemi informativi gestionali», per raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Mercurio – attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest'ultima articolazione, vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;

9) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2, indirizzo trasporti e

logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari;

b) all'articolo 6, c. 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con quelle « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, c. 3, lettera *a)*, valuti il Governo l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, come segue: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: *a)* al primo periodo, le parole: « gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico »; *b)* l'ultimo periodo. », non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti tecnici » all'articolo 191, comma 2;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già fatto con riferimento allo schema di regolamento concernente la revisione dell'assetto dei licei, n. 132;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente.

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premessi che vanno ribadite la centralità formativa dell'istituto di apprendistato e la sua diversità rispetto alla metodologia di insegnamento in alternanza scuola-lavoro, dato che l'alternanza scuola-lavoro trova proprio nell'apprendistato il suo luogo formativo più naturale e sistematico, in particolare per il primo livello (qualifiche) e il terzo livello (dottorati);

premessi che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire la parola « tecnico », con le parole « istruzione professionale », allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, corrispondendo così anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);

4) per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, occorre

potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze;

5) si ritiene inoltre necessario inserire un nuovo comma all'articolo 6 volto a chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato *d*), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione a suo tempo adottati da questo Ministero;

6) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato *d*), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

7) appare necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche – sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale – almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

8) appare necessario inoltre prevedere l'ammissione all'esame di Stato per

coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

9) si ritiene inoltre necessario ricondurre nel settore industria ed artigianato, l'indirizzo « Servizi di manutenzione e assistenza tecnica », prevedendo la possibilità di confluenza in esso degli istituti d'arte, oltretutto nei licei artistici, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;

10) con riferimento all'indirizzo « Servizi socio-sanitari », appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per « Ottici » e per « Odontotecnici », come richiesto dal Ministero delle politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;

11) appare necessario, in merito all'indirizzo « Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera », prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;

12) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 6 che preveda che: « in provincia di Bolzano e Trento, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la provincia autonoma di Bolzano realizza gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinnanzi ad apposite commissioni d'esame nominate dal Ministero della pubblica istruzione su richiesta della stessa provincia e con le modalità e i programmi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modificazioni », stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

e con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'opportunità di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari;

b) all'articolo 6, c. 1, appare opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, c. 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) si valuti inoltre l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione, come segue: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: « gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei

settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico »; b) l'ultimo periodo », non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti professionali » al comma 2 del medesimo articolo 191;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già fatto con riferimento allo schema di regolamento concernente la revisione dell'assetto dei licei, n. 132;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente;

i) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore produzione, si valuti infine l'opportunità di integrarlo con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore.